

COMUNE DI ALBINO
Provincia di Bergamo

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Approvato con Deliberazione C.C. n° 8 del 5 febbraio 2016
Variante 1 approvata con Deliberazione C.C. n° 40 del 29 luglio 2016



data 27 Gennaio 2016
agg. 21 Luglio 2016

Area 3[^] - Servizi Territoriali: Geom. Eugenio Bagnato, Arch. Cinzia Bigoni, Geom. Claudio Schiavi
Il Responsabile dell'Area 3[^] - Servizi Territoriali: Arch. Roberta Maggioni

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Obiettivi del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (d'ora in poi per brevità, Piano) disciplina la distribuzione di tutti gli impianti finalizzati alla pubblicità di natura commerciale, istituzionale e sociale sull'intero territorio comunale con riguardo alle esigenze di utilità pubblica, nonché alla tutela ambientale e paesaggistica, della circolazione e del traffico.

2. Il Piano si pone come obiettivi specifici:

- razionalizzare la collocazione e le tipologie degli impianti nel territorio comunale nel rispetto della sicurezza stradale e perseguendo una maggiore qualità urbana con particolare attenzione alle aree sottoposte a tutela ambientale e paesaggistica;
- creare nuove opportunità di pubblicità su aree e edifici pubblici (cartelli sponsor nelle piazze, rotatorie e giardini e pubblicità su elementi di arredo urbano);
- consentire il controllo e la rimozione degli impianti non autorizzati.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il Piano prende atto della perimetrazione del centro abitato di Albino ai sensi dell'art. 4 del nuovo Codice della Strada (C.d.S.), e, ai sensi dell'art. 23 c. 6 del medesimo codice, individua i parametri di deroga da applicarsi per l'installazione sia temporanea che permanente degli impianti pubblicitari, siano essi pubblici o privati.

2. Fuori dal centro abitato, l'installazione di impianti pubblicitari è regolamentata dall'art. 23 del nuovo C.d.S. e dagli articoli da 47 a 59 del relativo Regolamento di attuazione.

Art. 3 - Zonizzazione del territorio comunale

Il territorio comunale, ai fini della disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari, è suddiviso in funzione delle caratteristiche di destinazione d'uso ed ambientali delle aree, nelle seguenti zone omogenee:

zona 1 – aree di particolare attenzione: corrisponde ai nuclei di antica formazione;

zona 2 – aree a prevalente destinazione residenziale, interne al centro abitato: corrisponde alle aree perimetrate come centro abitato ai sensi del Nuovo Codice della Strada riportate nell'apposita deliberazione comunale, caratterizzate dalla presenza di edilizia prevalentemente residenziale consolidata non ricomprese nelle zone 1 e 3;

zona 3 – aree a prevalente destinazione industriale, commerciale, artigianale interne al centro abitato: corrisponde alle aree interne al centro abitato non ricomprese nelle zone 1 e 2, contraddistinte dalla presenza di insediamenti prevalentemente terziari (commercio, uffici, servizi, ecc.) e produttivi;

zona 4 - aree esterne al centro abitato: corrisponde alle zone del territorio comunale esterne alla delimitazione del centro abitato ed esterne alle zone 1,2,3, fino al confine comunale.

Art. 4 - Classificazione degli impianti pubblicitari

1. Per impianto pubblicitario s'intende qualunque manufatto destinato a supportare messaggi pubblicitari o promozionali in genere.
2. Gli impianti oggetto del presente Piano si suddividono in:
 - PUBBLICITA' ESTERNA PRIVATA (permanente e temporanea in aree o edifici sia privati che pubblici);
 - PUBBLICHE AFFISSIONI (istituzionali, commerciali e funebri);
 - AFFISSIONI DIRETTE;
 - INSEGNE DI ESERCIZIO.
3. Per le definizioni di ciascun impianto si rimanda al Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S. (art. 47) ed ai successivi articoli 12, 17, 21 e 30.

Art. 5 - Elaborati costituenti il Piano

1. Il Piano è costituito:
 - dalle presenti Norme tecniche contenenti la determinazione delle tipologie degli impianti e le relative specifiche tecniche, i divieti e le limitazioni in relazione alle zone e alle prescrizioni del nuovo C.d.S. e relativo Regolamento di attuazione, la durata e la modalità di rilascio delle autorizzazioni, ecc.;
 - dalla Tavola grafica (TAV. UNICA) riportante:
 - la zonizzazione ai fini pubblicitari di cui all'art. 3,
 - l'indicazione del perimetro del centro abitato, delle aree ricomprese nel perimetro dei Parchi Locali di Interesse Sovraccomunale (PLIS),
 - l'individuazione dei tratti stradali interessati da competenze in capo ad altri enti.

CAPO II – PUBBLICITA' ESTERNA PRIVATA

Art. 6 – Definizioni generali

1. Alla pubblicità esterna privata si riferiscono tutti gli impianti di proprietà privata, escluse le insegne d'esercizio, collocati su aree pubbliche o d'uso pubblico, ovvero rivolti verso aree pubbliche o da queste visibili, adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari per la promozione di beni o servizi.
2. Gli impianti di pubblicità consentiti si dividono in permanenti e temporanei.
3. Si definiscono impianti permanenti i seguenti:

- Preinsegna
- Cartello
- Cartello sponsor
- Totem
- Palina di fermata bus
- Pensilina di attesa bus
- Bacheca

Si definiscono impianti temporanei i seguenti:

- Striscione
- Gonfalone/Bandiera
- Cavalletti
- Pubblicità di cantiere.

Art. 7 – Disciplina generale di collocazione

L'ubicazione degli impianti pubblicitari deve avvenire nel rispetto delle norme del C.d.S. e relativo Regolamento di attuazione e dei Regolamenti comunali attinenti alla materia.

Art. 8 – Collocazione vietata

1. Il posizionamento di impianti pubblicitari è vietato, dentro e fuori il centro abitato, nei seguenti punti:

- a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
- b) in corrispondenza delle intersezioni;
- c) lungo le curve come definite dal nuovo C.d.S. e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
- d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
- e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
- f) sui ponti e sottoponti;
- g) sui parapetti stradali e sulle barriere di sicurezza;
- h) sui cavalcavia e loro rampe;
- i) a ridosso di chiese, cimiteri, scuole, nonché sulle loro recinzioni o mura di cinta;

2. L'installazione dei manufatti non dovrà in alcun modo impedire od ostacolare il traffico pedonale e veicolare nè dovrà coprire, anche solo parzialmente, la segnaletica stradale o comunque ridurre la visibilità o generare confusione, specialmente in corrispondenza delle intersezioni stradali.

3. E' vietato utilizzare come supporto dei mezzi pubblicitari gli impianti di segnaletica stradale, gli alberi, i monumenti, gli elementi dell'edificio che non garantiscano la stabilità e la sicurezza, i pali dell'illuminazione pubblica di proprietà comunale o di altri enti, le cabine delle reti tecnologiche, le transenne parapetonali.

4. E' vietata inoltre:

- l'apposizione d'impianti nei chioschi, consentendo esclusivamente la collocazione della pubblicità relativa alla specifica attività di esercizio e dell'insegna che deve essere integrata alla struttura.

- l'installazione di impianti pubblicitari all'interno del territorio dei PLIS nei quali vige quanto disposto dalle specifiche norme.

- l'installazione di impianti pubblicitari nelle aree ricomprese in classe di sensibilità 5 nella "Tavola delle classi di sensibilità" di cui al vigente PGT (sono consentite unicamente le preinsegne di cui all'art. 12 e le insegne di esercizio specificamente ammesse tra le tipologie indicate nel successivo art. 29 previa acquisizione del parere favorevole vincolante della Commissione per il Paesaggio).

- l'installazione di impianti pubblicitari nelle aree ricomprese in classe di sensibilità 4 nella "Tavola delle classi di sensibilità" di cui al vigente PGT se non risulti acquisito il parere favorevole vincolante della Commissione per il Paesaggio.

- l'apposizione di impianti sui tetti degli immobili.

- l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

- la sosta di motrici o rimorchi riportanti pannelli pubblicitari (vele).

5. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso e previsti dal presente Piano.

Art. 9 – Caratteristiche tecniche e criteri strutturali generali

1. Gli impianti per la pubblicità esterna privata devono essere realizzati con materiali non deperibili, aventi caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenti agli agenti atmosferici. I materiali che li compongono devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche sotto l'azione di sollecitazioni esterne.

2. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Devono rispondere alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici, senza deformazioni.

3. Qualora le suddette strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera sia regolamentata da specifiche norme (statiche, luminose, spinta del vento, riflettonza/abbagliamento ecc.), l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi

da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui al successivo Capo VI.

Devono comunque essere rispettate tutte le specifiche norme in materia.

4. Tutti gli impianti da installare devono, di massima, rispondere ad un unico criterio progettuale ed essere conformi alle seguenti caratteristiche costruttive:

- le strutture di sostegno (supporti, montanti o sostegni in genere) dovranno avere sezione circolare o similare e dovranno essere realizzate preferibilmente in metallo e verniciate a seguito di trattamenti protettivi quali, ad esempio, la zincatura.

- il colore delle strutture sarà oggetto delle prescrizioni inserite nell'autorizzazione.

5. Gli impianti pubblicitari posizionati a muro o su apposita struttura di sostegno devono essere muniti di telaio e cornice in materiale metallico trattato in maniera tale da evitare il sorgere di ruggine.

6. Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare ed in ogni caso non devono generare confusione con la segnaletica stradale.

7. L'uso dei colori, ed in particolare del colore rosso e del colore verde o di particolari abbinamenti cromatici tendenti al rosso o al verde, non deve generare confusione con la segnaletica stradale, al fine di evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri impianti pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali, causandone una scarsa percettibilità.

8. Il bordo inferiore degli impianti pubblicitari posti in opera dentro e fuori dal centro abitato, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a metri 1,50 rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente salvo nei casi specificamente previsti nel presente Piano.

9. Il sistema di illuminazione può essere a luce diretta, indiretta o riflessa e, comunque, in conformità alle norme di cui al D.M. 37/2008 e s.m.i..

10. Le sorgenti luminose non devono provocare abbagliamento e devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 50 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S..

11. Gli impianti pubblicitari luminosi per luce propria o per luce indiretta posti fuori e dentro ai centri abitati non possono avere luce intermittente né avere intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato. È vietato l'uso dei colori rosso e verde negli impianti pubblicitari luminosi posti a distanza inferiore a metri 300 dalle intersezioni semaforizzate e a metri 15 dal bordo della carreggiata.

12. Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire per l'esecuzione dei collegamenti sarà a carico del richiedente il quale si impegna a ripristinare il suolo nello stato originario e a regola d'arte.

Art. 10 – Dimensioni

1. Gli impianti pubblicitari, se installati fuori dal centro abitato (zona 4), devono rispettare le dimensioni prescritte dall'art. 48 del Regolamento attuativo del C.d.S., mentre se installati all'interno del centro abitato, devono essere realizzati nel rispetto delle misure massime indicate nelle schede di cui all'art. 12, in relazione alle diverse zone 1, 2 e 3.
2. Nelle aree di parcheggio pubblico o aperte al pubblico, al di fuori del centro abitato (zona 4), valgono le prescrizioni di cui all'art. 52 del Regolamento attuativo del nuovo C.d.S., mentre all'interno del centro abitato (zone 1, 2 e 3) la superficie complessiva degli impianti pubblicitari non può superare il 5% delle aree occupate dalle aree di parcheggio stesse.

Art. 11 – Distanze e modalità di installazione

1. Gli impianti pubblicitari, se installati fuori dal centro abitato, devono rispettare le distanze di cui dall'art. 51 del Regolamento del C.d.S., mentre se installati all'interno del centro abitato, devono rispettare le distanze di cui ai successivi commi.

2. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.

La distanza dalle intersezioni è quella intercorrente tra il punto di installazione del supporto verticale più vicino all'intersezione ed il vertice tra il proseguimento ideale delle linee di cordolo dei marciapiedi o, in mancanza di questi, della base dei fabbricati o di contorno dei terreni laterali o delle banchine.

3. Tutti i mezzi pubblicitari, ad eccezione dei casi specifici di cui all'art. 51 commi da 5 a 13 del Regolamento del Codice della Strada e nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, devono essere collocati ad una distanza maggiore di metri:

		Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
	Distanza tra un mezzo pubblicitario e l'altro	50	100	100	150
Prima	Dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, semafori	65	150	150	250
Dopo	I segnali stradali di pericolo e di prescrizione, semafori	30	100	100	150
Prima	Delle intersezioni e svincoli	65	250	250	250
Dopo	Le intersezioni e svincoli	30	150	150	150
Prima	Delle gallerie	///	100	100	200

4. All'interno del centro abitato le installazioni pubblicitarie devono essere posizionate, fuori dalla carreggiata, ad una distanza pari ad almeno metri 3,00 dal limite della stessa,

e con il bordo inferiore dell'impianto ad un'altezza pari a metri 1,50 dalla quota della carreggiata stradale.

5. La distanza di cui al comma precedente non viene osservata nel caso in cui l'installazione pubblicitaria venga posizionata in aderenza ai muri di fabbricati, ovvero nel caso in cui la sede stradale sia delimitata da marciapiede sul lato in cui l'installazione deve essere effettuata. In questi casi i supporti verticali delle strutture di sostegno degli impianti pubblicitari devono essere collocati in fregio ai muri dei fabbricati ovvero sul bordo esterno dei marciapiedi, garantendo uno spazio adeguato per il transito pedonale pari alla larghezza del marciapiede e comunque non inferiore a metri 1,50.

6. Nei casi in cui l'impianto pubblicitario venga posizionato sul bordo esterno del marciapiede o altra sede transitabile dai pedoni, l'impianto deve risultare, in ogni suo punto, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a metri 0,30 e comunque ad una distanza tale da non recare pericolo ai veicoli in transito. Il bordo inferiore deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a metri 2,50 dal suolo calpestabile.

7. Non possono essere autorizzati impianti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli in numero superiore a due affiancati; in tal caso la distanza minima tra i due impianti affiancati deve essere pari a metri 1,00 ed il bordo inferiore deve essere in ogni suo punto ad una quota non inferiore a metri 1,00 dal suolo calpestabile.

8. Per gli impianti di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus non si applicano le distanze previste ai commi 1, 3 e 4;

9. L'installazione degli impianti pubblicitari in aderenza agli edifici o alle recinzioni deve essere compiuta in osservanza dei profili architettonici come determinati dalla presenza di elementi quali ringhiere, muretti, parapetti e simili, e comunque in modo da non occultare od alterare le linee architettoniche degli edifici e le visuali del paesaggio.

10. La sistemazione degli impianti a muro deve essere eseguita nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali, con perpendicolarità fra i medesimi. In presenza di elementi architettonici o decorativi gli impianti devono essere installati ad una distanza minima di metri 1,00 dagli stessi.

11. E' sempre ammessa l'apposizione di impianti pubblicitari di dimensioni contenute recanti pubblicità delle imprese operanti nei cantieri in corrispondenza delle stesse aree di cantiere interessate, limitatamente al periodo di esecuzione delle opere di cantiere.

Sono autorizzabili solo ed esclusivamente le installazioni parallele poste in aderenza a fabbricati e recinzioni.

12. Gli impianti pubblicitari non possono essere posizionati nel tratto compreso tra metri 25,00 prima del primo accesso per senso di marcia e i metri 25,00 dopo l'ultimo accesso

delle aree dei distributori di carburanti, fatti salvi gli impianti pubblicitari e le insegne d'esercizio posti all'interno delle aree.

Art. 12 – tipologia degli impianti di pubblicità esterna privata

TIPOLOGIA	PREINSEGNA
DURATA	permanente
DESCRIZIONE	<p>Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, supportata da un'adeguata struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa entro un raggio di 5 Km</p> 
FORMATI AMMESSI	Zona 1: m 0,50 x 0,20 Zona 2 - 3: m 1,25x0,25
ZONE AMMESSE	1 - 2 - 3
ILLUMINAZIONE	Non luminoso
PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none">- devono avere forma rettangolare;- devono essere raggruppati in un unico impianto che può contenere al massimo 6 elementi delle stesse dimensioni e riferiti ad attività diverse;- possono essere raggruppati creando impianti bifacciali;- gli spazi temporaneamente non utilizzati devono essere tamponati con idonei pannelli neutri;- non può essere autorizzata la posa di una nuova struttura se non dopo che sia completata quella già esistente: in questo caso può


	<p>essere autorizzata la posa di una seconda struttura adiacente alla prima. Il posizionamento della struttura spetta al richiedente la prima autorizzazione per l'installazione della preinsegna.</p> <ul style="list-style-type: none"> - le frecce di orientamento devono essere posizionate secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: <ul style="list-style-type: none"> a. frecce diritto; b. frecce indicanti a sinistra; c. frecce indicanti a destra; - nella zona 1 sono finalizzati a rivolgere informazioni di direzione ai pedoni; oltre alla freccia direzionale dovranno recare solamente la ragione sociale e la specificazione dell'attività commerciale o artigianale senza ulteriori messaggi di carattere pubblicitario o merceologico. - ammesse nelle aree ricomprese in classe di sensibilità 5 nella "Tavola delle classi di sensibilità" di cui al vigente PGT con le medesime caratteristiche previste per la zona 1. - l'installazione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune.
--	---


TIPOLOGIA	CARTELLO
DURATA	permanente
DESCRIZIONE	<p>Impianto pubblicitario, mono o bifacciale, destinato a supportare spazi finalizzati alla diffusione di messaggi commerciali. La struttura deve essere caratterizzata da un telaio, da una cornice di finitura e, se vincolata al suolo, da idoneo ancoraggio e dotata di uno o due montanti.</p> 
FORMATI	Zona 2

AMMESSI	<p>parallelo alla carreggiata: m 0,70x1,00 – m 1,50x1,00 – m 1,50x2,00</p> <p>perpendicolare alla carreggiata: m 0,70x1,00 – m 1,50x1,00 – m 1,50x2,00</p> <p>Zona 3</p> <p>parallelo alla carreggiata: ml 0,70x1,00 – ml 1,40x1,00 – m 1,50x2,00 – m 2,00x3,00</p> <p>perpendicolare alla carreggiata: ml 0,70x1,00 – 1,40x1,00 m 1,50x2,00 – m 2,00x3,00</p>
ZONE AMMESSE	2 - 3
ILLUMINAZIONE	Non luminoso - Illuminato
PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - i componenti della struttura non dovranno costituire elemento formale e decorativo autonomo; - l'installazione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune.


TIPOLOGIA	CARTELLO SPONSOR
DURATA	permanente
DESCRIZIONE	<p>Elemento bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, mono/bifacciale.</p> 
FORMATI AMMESSI	- i formati e le tipologie ammessi verranno stabiliti di volta in volta negli specifici bandi di sponsorizzazione in relazione alle caratteristiche degli ambiti cui si riferiscono.
ZONE AMMESSE	1 – 2 - 3
ILLUMINAZIONE	Non luminoso
PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - l'installazione nei parchi e giardini è possibile solo in prossimità degli ingressi; - possono essere abbinati anche ad elementi di arredo urbano

	<p>(cestini, fioriere, ecc.);</p> <p>- in deroga all'art. 51 del Regolamento di attuazione del C.d.S., limitatamente al centro abitato, è ammesso il posizionamento di manufatti anche nell'anello centrale delle rotonde sviluppato in orizzontale.</p> <p>- l'installazione è subordinata alla stipula di apposito contratto di sponsorizzazione con il Comune.</p>
--	---


TIPOLOGIA	TOTEM
DURATA	permanente
DESCRIZIONE	<p>Elemento polifacciale con idonea struttura di sostegno rigidamente vincolato al suolo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, culturali e artistici.</p> 
FORMATI AMMESSI	<p>Zona 1 Massimo m 0,50x1,50</p> <p>Zona 2 Massimo m 1,00x2.50 (limitatamente all'asse via Marconi - via Provinciale è ammessa la misura massima di m 2,00x5.00);</p> <p>Zona 3 Massimo m 2,00x5.00;</p>
ZONE AMMESSE	1 - 2 - 3
ILLUMINAZIONE	Illuminato - luminoso
PRESCRIZIONI	<p>- se l'impianto contiene messaggi diversi, per ognuno è necessario il rilascio di specifica autorizzazione;</p> <p>- l'installazione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune.</p>

TIPOLOGIA	PALINA FERMATA AUTOBUS
DURATA	Permanente
DESCRIZIONE	<p>Impianto di arredo urbano con funzione di utilità pubblica per l'indicazione degli orari dei mezzi pubblici, rigidamente vincolato al suolo e completato da spazi finalizzati alla diffusione dei messaggi commerciali. Monofacciale.</p> 
FORMATI AMMESSI	<p>m 0,70x1,00</p> <p>N.B. il formato può avere dimensioni differenti in relazione alla tipologia di palina scelta in sede di gara, comunque non significativamente superiori all'area ammessa;</p>
ZONE AMMESSE	1 - 2 - 3
ILLUMINAZIONE	Non luminoso
PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - pubblicità ammessa nel solo lato contro marcia; - lo spazio pubblicitario non può essere utilizzato per più messaggi; - il posizionamento del manufatto è vincolato a posizioni predefinite dai percorsi dei mezzi pubblici; - l'inserimento pubblicitario deve comunque sempre garantire la piena visibilità d'incroci, d'impianti semaforici e di segnali stradali sia di pericolo sia di prescrizione, nonché gli attraversamenti pedonali; - l'installazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione con il Comune nella quale verrà anche definita l'esatta tipologia dell'impianto.

TIPOLOGIA	PENSILINA FERMATA AUTOBUS
DURATA	Permanente
DESCRIZIONE	Impianto di arredo urbano con funzione di utilità pubblica:


	<p>struttura bifacciale integrata a pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata, appositamente predisposta per supportare plance o cassonetti con possibilità di apertura anteriore per l'inserimento di manifesti cartacei o di pannelli serigrafati.</p> 
<p>FORMATI AMMESSI</p>	<p>Massimo m 1,00x2,00 N.B. i formati possono subire variazioni in relazione alla tipologia di pensilina scelta in sede di gara, comunque non significativamente superiori all'area ammessa;</p>
<p>ZONE AMMESSE</p>	<p>1 - 2 - 3</p>
<p>ILLUMINAZIONE</p>	<p>Luminoso - non luminoso</p>
<p>PRESCRIZIONI</p>	<p>- la superficie complessiva non può eccedere metri quadrati 2,00; - l'installazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione con il Comune nella quale verrà anche definita l'esatta tipologia dell'impianto.</p>

<p>TIPOLOGIA</p>	<p>BACHECA</p>
<p>DURATA</p>	<p>Permanente</p>
<p>DESCRIZIONE</p>	<p>Elemento monofacciale, costituito da un supporto rigido e da uno sportello in vetro, vincolato a parete con idonea struttura di sostegno o sorretto da due montanti. Finalizzato alla promozione e alle informazioni connesse alle attività di associazioni, partiti politici o enti privati.</p>

	
FORMATI AMMESSI	m 0,70x1,00 – m 1,40x1,00
ZONE AMMESSE	1 – 2 – 3
ILLUMINAZIONE	Luminoso, illuminato, non luminoso
PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - L'installazione della bacheca può essere effettuata a fianco dell'ingresso della sede o, se l'ingresso non è direttamente affacciato sulla strada pubblica, a fianco dell'accesso dalla strada. - l'installazione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune.

TIPOLOGIA	STRISCIONE
DURATA	temporaneo
DESCRIZIONE	<p>Elemento mono/bifacciale, bidimensionale, sostenuto unicamente da cavi, realizzato in tessuto, PVC o materiali similari, privo di rigidità propria, posto in sopraelevazione di strade o piazze, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, finalizzato unicamente alla promozione di iniziative di carattere culturale promosse o patrocinate dall'Amministrazione Comunale, secondo le modalità previste dal Codice della Strada, escludendo tassativamente striscioni a carattere pubblicitario e/o commerciale.</p> 
FORMATI	Indicativamente m 5,00 x 0,80 (da relazionarsi alla larghezza della

AMMESSI	strada).
ZONE AMMESSE	esclusivamente in corrispondenza dell'ingresso a via Mazzini, presso l'incrocio con via M. di Savoia, e in corrispondenza di Via Patrioti, presso l'incrocio con via Provinciale.
ILLUMINAZIONE	Non luminoso
PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - l'installazione è consentita esclusivamente su montanti specificatamente installati per tale scopo; - deve essere collocato ad un'altezza minima di ml 5,10 da terra, così come previsto dall'art. 49 comma 5 del Regolamento di attuazione del nuovo C.d.S. e deve essere garantita la sicurezza degli ancoraggi da parte dell'utente; - l'installazione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune.

TIPOLOGIA	GONFALONE/BANDIERA
DURATA	Temporaneo
DESCRIZIONE	<p>Elemento mono/bifacciale, ordinario, bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie d'appoggio e comunque non aderente ad essa, realizzato in tessuto, PVC o materiali similari, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali.</p> 
FORMATI AMMESSI	<p>Zona 1 - 2 mq 2,00;</p> <p>Zona 3 m 2,00x1,00 - m 3,00x1,00</p>

ZONE AMMESSE	1 - 2 - 3
ILLUMINAZIONE	Non luminoso
PRESCRIZIONI	- deve essere collocato ad un'altezza minima di m 3,00 da terra se perpendicolare al supporto. - l'installazione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune.

TIPOLOGIA	CAVALLETTO
DURATA	Temporaneo
DESCRIZIONE	Elemento mono/bifacciale realizzato in materiale rigido, vincolato temporaneamente a terra da idonea struttura di sostegno. Finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari propagandistici alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali. 
FORMATI AMMESSI	m 0,70x1,00 - m 1,00x1,40
ZONE AMMESSE	2 - 3
ILLUMINAZIONE	Non luminoso
PRESCRIZIONI	- La collocazione di tale manufatto è ammessa in gruppi omogenei entro un numero massimo di 3 oggetti in serie; - l'installazione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune.

TIPOLOGIA	PUBBLICITÀ DI CANTIERE
DURATA	temporaneo
DESCRIZIONE	Elemento bidimensionale realizzato in qualsiasi materiale, di qualsiasi natura, interamente vincolato in aderenza a strutture in elevazione. E' consentito su ponteggi di edifici in costruzione e/o ristrutturazione;

	
FORMATI AMMESSI	superficie massima dell'impianto pubblicitario mq 20
ZONE AMMESSE	1 - 2 - 3
ILLUMINAZIONE	Non luminoso - Illuminato
PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - la superficie dell'impianto non deve comunque eccedere il 50% della superficie totale del prospetto dell'edificio, con possibilità di posizionare al massimo due impianti affiancati, rispettando in totale il limite di superficie sopra indicato; - non è considerato impianto pubblicitario la semplice riproduzione, sugli elementi di tamponamento delle impalcature, della facciata dell'edificio; - l'installazione è subordinata al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune a seguito del rilascio/efficacia del titolo abilitativo dell'intervento; la stessa avrà durata fino alla dichiarazione di fine lavori.

CAPO III – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 13 – Definizioni generali

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, gestiti dal Servizio delle pubbliche affissioni, e collocati esclusivamente su aree pubbliche o su immobili privati sui quali il comune esercita il diritto di affissione previo consenso dei rispettivi proprietari.
2. L'utilizzo di muri di recinzione, di sostegno, di edifici o altro di proprietà privata non comporta alcun compenso o indennità a favore dei rispettivi proprietari nel caso in cui questi acconsentano.
3. Si definisce impianto per affissioni il supporto atto ad ospitare le affissioni di natura istituzionale e sociale e le affissioni di natura commerciale.

Art. 14 – Tipologia degli impianti

1. Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere di tipo permanente.
2. Sono previsti i seguenti impianti:
 - bacheca
 - cartello affissionale (standardo)
 - tabella
 - poster

Art. 15 – Classificazione per finalità del messaggio


1. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni sono classificati, in ragione della finalità del messaggio, come segue:
 - Impianti per affissioni istituzionali: rientrano nella fattispecie le affissioni di natura istituzionale, culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, organizzate dal Comune, effettuate dal gestore del Servizio Affissioni;
 - Impianti per affissioni commerciali: rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica e commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni, su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel "Regolamento comunale per l'applicazione della imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni";
 - Impianti per affissioni funebri: rientrano nella fattispecie le comunicazioni di natura funebre quali epigrafi, partecipazioni al lutto, ringraziamenti, avvisi di cerimonie religiose e anniversari.

Art. 16 – Identificazione


1. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con le seguenti indicazioni: "Comune di Albino", nominativo del gestore del Servizio di Pubbliche Affissioni; in base alla destinazione dell'impianto: "affissioni istituzionali", "affissioni funebri", "affissioni commerciali" e il numero di individuazione dell'impianto.

Art. 17 – tipologia degli impianti di pubbliche affissioni

TIPOLOGIA	BACHECA
DURATA	permanente
DESCRIZIONE	Elemento monofacciale, costituito da un supporto rigido e da uno sportello in vetro, vincolato al suolo tramite due montanti o a

	<p>parete con idonea struttura di sostegno. Finalizzato esclusivamente alle affissioni istituzionali.</p> 
FORMATI AMMESSI	m 0,70x1,00 – m 1,40x1,00
ZONE AMMESSE	1 – 2 – 3
ILLUMINAZIONE	Illuminato
PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - possono essere installati solo manufatti omogenei tra loro per caratteristiche e materiali; - possono essere installate bacheche a parete affiancate tra loro fino ad un numero massimo di 2 e con una distanza di metri 0,20 tra una e l'altra; - devono essere installate preferibilmente in prossimità di luoghi pubblici ad alta frequentazione.


TIPOLOGIA	CARTELLO AFFISSIONALE (standardo)
DURATA	permanente
DESCRIZIONE	<p>Elemento bifacciale vincolato al suolo tramite due montanti o a parete con idonea struttura di sostegno.</p> <p>Finalizzato alle affissioni istituzionali, commerciali e funebri tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.</p>

	
FORMATI AMMESSI	composto da moduli di m 0,70 x 1,00 e multipli nei seguenti formati: - m 1,40 x1,00 - m 1,40 x 2,00 - m 2,00 x1,40
ZONE AMMESSE	1 - 2 - 3
ILLUMINAZIONE	Non luminoso
PRESCRIZIONI	- possono essere installati solo manufatti omogenei tra loro per caratteristiche e materiali.

TIPOLOGIA	TABELLE
DURATA	permanente
DESCRIZIONE	Elemento monofacciale vincolato a parete con idonea struttura di sostegno. Finalizzato alle affissioni commerciali tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.
FORMATI AMMESSI	m 0,70 x 1,00 - m 1,40x 1,00 - m 1,40 x 2,00
ZONE AMMESSE	2 - 3



ILLUMINAZIONE	Non luminoso
PRESCRIZIONI	- possono essere installati solo manufatti omogenei tra loro per caratteristiche e materiali

TIPOLOGIA	POSTER
DURATA	permanente
DESCRIZIONE	<p>Elemento mono/bifacciale con idonea struttura di sostegno, dotato di montanti o posto in aderenza a strutture in elevazione.</p> <p>Finalizzato alle affissioni commerciali realizzate per mezzo di pluricomposizione di fogli.</p>
	
FORMATI AMMESSI	m 6,00 x 3,00
ZONE AMMESSE	2 - 3
ILLUMINAZIONE	Non luminoso
PRESCRIZIONI	- possono essere installati solo manufatti omogenei tra loro per caratteristiche e materiali.

Art. 18 - Norme di rinvio

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Albino costituiscono servizio obbligatorio.
2. Le quantità degli impianti, la loro ripartizione e collocazione sono disciplinati dal vigente "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni" cui si rimanda.
3. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinate dal Regolamento di cui al precedente comma 2.

CAPO IV – AFFISSIONI DIRETTE

Art. 19 - Definizione e tipologia

1. Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti cartacei effettuate direttamente da soggetti privati, diversi dal Comune e dai suoi concessionari, anche per conto altrui.
2. Gli impianti devono essere permanenti, con la seguente tipologia:
 - cartello affissionale.

Art. 20 - Identificazione

1. Gli impianti di cui al presente Capo devono avere la seguente identificazione: "Comune di Albino", "Affissioni Dirette" e il numero di individuazione dell'impianto.

Art. 21 – tipologia degli impianti per le affissioni dirette

TIPOLOGIA	CARTELLO AFFISSIONALE
DURATA	permanente
DESCRIZIONE	<p>Elemento bifacciale vincolato al suolo tramite due montanti o a parete con idonea struttura di sostegno.</p> <p>Finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari a carattere commerciale o propagandistico tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.</p> 
FORMATI AMMESSI	composto da moduli di m 0,70 x 1,00 e multipli nei seguenti formati: <ul style="list-style-type: none">- m 1,40 x1,00 - m 1,40 x 2,00 - ml 2,00 x1,40
ZONE AMMESSE	1 - 2 - 3
ILLUMINAZIONE	Non luminoso
PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none">- possono essere installati solo manufatti omogenei tra loro per caratteristiche e materiali.

CAPO V – INSEGNE DI ESERCIZIO

Art. 22 - Definizioni generali

1. L'insegna è un manufatto atto ad identificare il luogo ove si esercita un'attività attraverso un nome e/o un logotipo dell'attività.
2. Le insegne, le vetrofanie, le tende e tutti gli altri oggetti che a scopo pubblicitario o per qualsiasi altro scopo si intenda apporre, dovranno essere in armonia con il fabbricato, il suo intorno, e posti in opera a regola d'arte.
3. Fatte salve le prescrizioni del Codice della Strada l'installazione dei mezzi di cui al punto precedente deve essere definita dettagliatamente attraverso una corretta progettazione in relazione alle esigenze di decoro degli spazi pubblici e alle caratteristiche panoramiche dei percorsi.
4. Qualora contengano indicazioni o messaggi in lingua diversa dall'italiano, devono contenere analoga scritta in lingua italiana.

Art. 23 - Disciplina generale di collocazione

1. La collocazione di insegne deve avvenire nel rispetto dell'apposito "Piano delle insegne" di cui al successivo art. 24.
2. In ogni caso le insegne devono essere dimensionate opportunamente rispetto alle dimensioni delle vetrine e non devono sovrapporsi ad elementi ornamentali del fronte dai quali devono essere opportunamente distanziate (esempio mensole dei balconi e modanature degli edifici, aperture finestrate e simili) e comunque in modo da non occultare od alterare le linee architettoniche degli edifici.
3. La sistemazione delle insegne a muro deve essere eseguita nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali, con perpendicolarità fra i medesimi.
4. Gli edifici interamente destinati ad attività produttive, commerciali o terziarie e con tipologia propria, possono contenere insegne anche diverse dalle indicazioni di cui sopra, ma previste e studiate all'interno del Piano delle Insegne.
5. E' consentita l'apposizione e l'installazione di loghi o marchi pubblicitari relativi a prodotti venduti o servizi prestati a completamento dell'insegna di esercizio. Gli impianti riportanti simboli e marchi, autonomi rispetto all'insegna d'esercizio, sono a tutti gli effetti da considerarsi pubblicità esterna privata di cui al CAPO II.
6. E' possibile installare più di un'insegna per esercizio commerciale, anche di tipologie diverse; nella zona 1 non è consentito installare più di due insegne per esercizio.

7. Non è ammessa la collocazione di insegne di esercizio in luogo diverso dalla sede ove si esercita l'attività o esternamente alle pertinenze accessorie del luogo di esercizio o che pubblicizzi attività diverse da quella in loco esercitata.

8. Per il territorio interno al PLIS vige quanto disposto dalle norme del Parco.

Art. 24 – Piano delle Insegne

1. Per "Piano delle Insegne" si intende lo studio relativo al posizionamento di insegne, cartelli pubblicitari, sorgenti luminose, vetrofanie, tende, elementi di arredo e tutti gli oggetti che a scopo pubblicitario si intenda apporre all'esterno di un edificio.

2. Nei casi di Piano Attuativo, di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione di edifici con presenza di destinazioni non residenziali, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dell'area in cui ricadono, il "Piano delle Insegne" esteso all'intero fabbricato dovrà essere presentato contestualmente alla presentazione del progetto per l'ottenimento del titolo abilitativo edilizio.

3. Il "Piano delle Insegne" approvato diviene vincolante per la conformazione ed il posizionamento di tutte le insegne anche se oggetto di successive richieste di autorizzazione.

4. Il "Piano delle Insegne" esteso all'intero fabbricato è necessario anche qualora sia richiesta la nuova installazione, la sostituzione e/o il rinnovo degli apparati e/o delle insegne esistenti in fabbricati esistenti con presenza di destinazioni non residenziali.

5. Il "Piano delle Insegne" di cui ai punti precedenti dovrà rispettare i seguenti criteri guida progettuali:

- qualora sia richiesto il posizionamento anche in tempi successivi di più mezzi pubblicitari (e non) è prescritto di uniformare i medesimi per tipologia, colore, dimensioni e materiali prevedendo, ove possibile, un'unica struttura di supporto.

- i mezzi pubblicitari (e non) posizionati sui fabbricati dovranno essere contenuti all'interno di eventuali elementi architettonici quali vani di serramento, velette, cornicioni, fasce marcapiano, pilastri, e comunque dovranno risultare coordinati con l'architettura del fabbricato.

- eventuali elementi aggettanti (faretti, insegne, altri mezzi pubblicitari, ecc.) dovranno essere posizionati ad altezza congrua in relazione alla tipologia della strada e/o dello spazio antistante secondo quanto previsto dal Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione.

6. Per immobili posti all'interno dei Nuclei di antica formazione, per gli Edifici di interesse storico ambientale esterni ai nuclei storici e per immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004, viene inoltre previsto quanto segue:

- le insegne e/o i mezzi pubblicitari dovranno essere posizionati all'interno dell'ingombro del vano del serramento o dovranno essere realizzati mediante vetrofanie;
- qualora l'altezza del vano non consenta all'interno dello stesso l'inserimento del mezzo pubblicitario, dovrà essere proposta altra soluzione che risulti comunque architettonicamente inserita in relazione al contesto (ad es. insegna contenuta nell'allineamento definito dalle aperture, ecc.);
- è consentito il posizionamento di insegne a bandiera in forma di pannello stampato o dipinto o in ferro battuto;
- le insegne e/o i mezzi pubblicitari non dovranno essere luminosi; è ammessa esclusivamente l'illuminazione indiretta.

Art. 25 - Dimensioni

1. Le insegne d'esercizio, se installate fuori dal centro abitato, devono rispettare le dimensioni prescritte dall'art. 48 del Regolamento attuativo del nuovo C.d.S., mentre se installate all'interno del centro abitato non potranno superare le seguenti superfici massime:

- o Superficie massima pari a 10 mq per le insegne visibili dalla strada statale n. 671 di Valle Seriana;
- o Superficie massima pari a 5 mq per le insegne visibili dalla strada provinciale n. 35 Bergamo-Clusone;
- o Superficie massima pari a 5 mq per le insegne visibili dalla strada provinciale n. 39 Bergamo-Casazza;
- o Superficie massima pari a 2 mq per le altre strade.

2. Come norma generale la dimensione dell'insegna deve essere opportunamente relazionata alle caratteristiche dell'edificio, nonché proporzionata alle misure della vetrina che la supporta.

3. Per edifici destinati ad attività produttive, commerciali o terziarie, aventi insegna d'esercizio con tipologia propria, la stessa non può superare la superficie di metri quadrati 6, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati che possono raggiungere la superficie di metri quadrati 10.

Art. 26 – Distanze

1. Le insegne, se installate fuori dal centro abitato, devono rispettare le distanze di cui dall'art. 51 del Regolamento del nuovo C.d.S., mentre se installate all'interno del centro abitato, devono rispettare le distanze di cui all'art. 11.

2. Valgono anche per le insegne le prescrizioni di cui all'art. 11, fatta eccezione per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli, in aderenza ai fabbricati esistenti o a una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a metri 3,00.

Art. 27 - Illuminazione

1. Il sistema di illuminazione delle insegne prive di luce propria deve essere valutato, nel rispetto delle disposizioni di legge in merito alle forme e modalità di illuminazione all'interno e all'esterno del centro abitato.

2. Nessun impianto può avere luce intermittente, né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o tale da provocare abbagliamento (art. 50, comma 1, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo C.d.S.).

3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori pubblici e/o posti di pronto soccorso; la croce verde è consentita esclusivamente per segnalare la presenza di Farmacie; la croce blu è consentita esclusivamente per segnalare la presenza di Ambulatori Veterinari.

4. Ai fini del presente Piano le insegne possono essere luminose, cioè costituite da una sorgente interna, o illuminate per luce indiretta.

Art. 28 - Materiali

1. La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che vengano ritenuti idonei, compatibilmente ad un corretto inserimento architettonico riguardo all'edificio interessato e all'ambiente che lo circonda.

2. Le tecniche e materiali impiegati devono comunque soddisfare i requisiti di decoro, curabilità, resistenza alle sollecitazioni e sicurezza.

3. È escluso l'utilizzo di materiali riflettenti.

Art. 29 - Categorie delle insegne


1. Le insegne d'esercizio si suddividono nelle seguenti categorie:


- frontali,
- a bandiera,
- a giorno (anche totem),
- vetrofanie,
- tende pubblicitarie,
- targhe.

2. Per ogni categoria vengono poi classificate in base alla collocazione ed alla tipologia.


3. La loro installazione è sempre subordinata all'acquisizione di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.

Art. 30 – Tipologie delle insegne d’esercizio

CATEGORIA	INSEGNA FRONTALE
DURATA	Permanente
DESCRIZIONE	Le insegne frontali sono strutture applicate al paramento esterno di un edificio e presentano sempre la faccia decorata o scritta parallela alla facciata dell’edificio.
TIPOLOGIA	<p><u>cassonetto</u>: trattasi di strutture costituite generalmente da una gabbia in alluminio o acciaio su cui è appoggiata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina.</p> <p><u>plance, pannelli</u>: trattasi di superfici bidimensionali, stampate o dipinte, realizzate in metallo, plexiglass, ecc..</p> <p><u>lettere singole</u>: trattasi di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in metallo, ecc..</p> <p><u>filamento neon</u>: trattasi di tubi fluorescenti piegati a caldo. Ammesse ad un solo filo.</p> <p><u>insegne a portale</u>: trattasi di strutture caratterizzate da un doppio montante posto alle estremità laterali, installate in corrispondenza dell’accesso dell’esercizio, delimitato da recinzione perimetrale.</p> 
PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none">- tutte le tipologie sono ammesse solo al piano terra degli edifici;- ammesse nelle aree ricomprese in classe di sensibilità 5 nella “Tavola delle classi di sensibilità” di cui al vigente PGT solamente nella tipologia a pannello stampato o dipinto realizzato in metallo, legno o materiali simili;- Le insegne a portale sono ammesse solo in zona 3;

CATEGORIA	INSEGNA A BANDIERA
DURATA	Permanente
DESCRIZIONE	Strutture applicate al paramento esterno di un edificio perpendicolarmente ad esso; possono presentare una o due facce decorate.
TIPOLOGIA	<p>pannelli: superfici bidimensionali, realizzate in metallo, stampate o dipinte.</p> <p>Sono previste anche insegne in ferro battuto o in rame, ottone, ecc.</p> 
PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - Nelle zone 1 e 2 sono ammesse solo al piano terra degli edifici ed al di sotto della linea marca piano; - Devono avere un'altezza non inferiore a m 2,50 dal marciapiede o dal sedime stradale. La distanza dal muro deve essere al massimo di m 0,20. - La dimensione dell'insegna deve essere al massimo di m 0,50 x 0,70 - 0,70 x 0,50. - Non è ammessa la tipologia a cassonetto. - Non si applicano le distanze di cui all'art. 26, tuttavia il loro posizionamento non deve interferire in alcun modo con la segnaletica stradale. - Ammesse nelle aree ricomprese in classe di sensibilità 5 nella "Tavola delle classi di sensibilità" di cui al vigente PGT.

CATEGORIA	INSEGNA A GIORNO
DURATA	Permanente
DESCRIZIONE	Sono strutture esterne all'edificio, autonome o raggruppate su un unico elemento espositivo, leggibili da opposte direzioni.


<p>TIPOLOGIA</p>	<p>su palo: strutture parallelepipedi costituite da un supporto (palo) in alluminio o acciaio su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina. Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto all'insegna. Non deve aggettare sulla carreggiata. Il montante deve garantire sempre un passaggio libero ≥ 150 centimetri.</p> <p>totem: elemento polifacciale con idonea struttura di sostegno rigidamente vincolato al suolo.</p> 
<p>PRESCRIZIONI</p>	<ul style="list-style-type: none"> - E' vietata la collocazione sui tetti di edifici; - Se l'impianto contiene messaggi diversi, per ognuno è necessario il rilascio di specifica autorizzazione; - la tipologia su palo è ammessa solamente in zona 3.

<p>CATEGORIA</p>	<p>VETROFANIA</p>
<p>DURATA</p>	<p>Permanente</p>
<p>DESCRIZIONE</p>	<p>Le vetrofanie sono adesivi applicati sulla vetrina.</p> 

PRESCRIZIONI	- deve essere garantito il mantenimento del rapporto illuminante previsto per la tipologia di unità immobiliare.
---------------------	--

CATEGORIA	TENDA PUBBLICITARIA
DURATA	Permanente
DESCRIZIONE	<p>Per tenda si intende il manufatto mobile o semimobile in tessuto o materiali assimilabili posto esternamente a protezione di vetrine o di ingressi di esercizi commerciali, con tipologia a sbalzo o appoggiata o telescopica, dotata di scritte indicanti la tipologia di attività svolta, mediante tecniche pittoriche o per riporto di materiale tessile o simile, bidimensionale, comunque non con soluzioni rigide e tridimensionali.</p> 
PRESCRIZIONI	- La sporgenza massima deve essere pari a quella del marciapiede diminuita di 50 cm e l'altezza di m 2,20 dal marciapiede;

CATEGORIA	TARGA
DURATA	Permanente
DESCRIZIONE	La targa è un mezzo pubblicitario costituito da un manufatto bidimensionale posizionato nella sede di esercizio, indicante professioni ed attività in genere.

	
PRESCRIZIONI	<p>Nel caso di targhe indicanti professioni ed attività dislocate all'interno di palazzi, le stesse devono essere collocate a lato della porta di accesso al palazzo.</p>
DIMENSIONI	<ul style="list-style-type: none"> - dimensioni massime m 0,40 x 0,40 apposte su supporti e perfettamente allineate in senso verticale; - in caso di presenza di più targhe le stesse devono essere aggregate in un'unica plancia.

CAPO VI – AUTORIZZAZIONI

Art. 31 – Richiesta di autorizzazione

1. Chiunque intenda installare su suolo privato, visibile dalla strada, impianti pubblicitari delle seguenti tipologie: preinsegna, cartello, totem, bacheca, gonfalone /bandiera, cavalletto e pubblicità di cantiere di cui al CAPO II e insegne di esercizio di cui al CAPO V deve presentare richiesta ed ottenere l'autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento.
2. E' previsto il rilascio di autorizzazione anche nei casi di sostituzione e modifica degli impianti e di variazione del messaggio pubblicitario.
3. Il rilascio dell'autorizzazione all'installazione o modifica degli impianti pubblicitari specificati al comma 1 all'interno del centro abitato è di competenza del Comune. Viene rilasciata dal Dirigente dell'ufficio competente per materia, acquisito il parere degli altri uffici eventualmente interessati, salvo il preventivo nullaosta tecnico dell'ente proprietario/gestore se la strada interessata dall'installazione o dalla quale sia visibile l'impianto, sia statale, regionale o provinciale, in conformità al comma 4, dell'art. 23 del CdS.

4. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la richiesta, in bollo, redatta su apposito modulo, nel quale vengono indicati la tipologia, le misure, il luogo e la durata della pubblicità ed attestato il rispetto delle norme in materia.

La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione in duplice copia:

- Asseverazione, redatta ai sensi di legge (allegando fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante) con la quale si attesti:
 - la proprietà dell'immobile o titolo che legittima la richiesta;
 - che l'immobile è incluso/escluso dal Centro Abitato;
 - che l'immobile è vincolato/non vincolato ai sensi del D. Lgs. 42/2004;
 - che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, e comunque in modo da garantirne la stabilità.
- Planimetria della zona in scala adeguata con indicato l'esatto posizionamento del mezzo pubblicitario che si intende collocare completa di:
 - estratto della tavola grafica del presente piano;
 - estratto della tavola dei vincoli;
 - estratto della tavola delle classi di sensibilità paesaggistica allegata al PGT.
- Bozzetto del messaggio da esporre in scala adeguata con dimensioni e colori, collocazione, posizionamento, tipologia (luminosa/non luminosa).
- Documentazione fotografica, con indicazione dei punti di ripresa, dell'immobile e del suo intorno immediato, atta a rappresentare lo stato dei luoghi oggetto di intervento e dell'intorno.
- Fotoinserimento relativo a tutti gli impianti richiesti.
- Valutazione di impatto paesistico con riferimento alla tavola delle classi di sensibilità paesaggistica allegata al PGT.

Nel caso di impianti pubblicitari luminosi per luce propria o indiretta, il richiedente dovrà presentare dichiarazione in originale della ditta installatrice di essere iscritta nel registro delle ditte abilitate ai sensi della L. 46/90 e che il manufatto sarà realizzato in conformità alle norme vigenti in materia (progetto degli impianti laddove richiesto ai sensi del DM 22/01/2008 n. 37 o dichiarazione di non necessità dello stesso). Dovrà inoltre essere presentata la documentazione attestante il rispetto della normativa sul contenimento dell'inquinamento luminoso in base alla legislazione vigente.

5. Il richiedente è tenuto a compilare il modulo della richiesta in ogni sua parte, a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini istruttori.

6. Le richieste di autorizzazione per impianti di pubblicità esterna privata di cui al CAPO II devono essere presentate dalle persone direttamente interessate, che disporranno dell'impianto (es. l'operatore pubblicitario regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A.). Ogni

richiesta potrà comprendere più impianti solo se contigui e da individuare esattamente negli elaborati allegati alla richiesta.

7. Le richieste di autorizzazione per insegne d'esercizio di cui al CAPO V devono essere presentate dal titolare dell'attività e devono riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, terziaria o professionale e potranno comprendere più impianti per ciascuna attività da individuare esattamente negli elaborati allegati alla richiesta.

8. Laddove l'impianto ricada in area soggetta a vincolo paesaggistico preliminarmente all'autorizzazione alla posa dell'impianto dovrà essere acquisita la relativa autorizzazione paesaggistica.

9. L'inoltro della domanda può avvenire in formato cartaceo oppure, in alternativa, per via telematica tramite lo Sportello Unico per l'Edilizia.

Art. 32 – Modalità di rilascio dell'autorizzazione

1. Le pratiche verranno istruite ed espletate secondo l'ordine cronologico di presentazione all'ufficio protocollo.

2. L'autorizzazione, in caso di istruttoria positiva, o il suo diniego devono essere rilasciati entro 60 giorni dalla data di presentazione al protocollo del Comune dell'istanza. Qualora per il rilascio dell'autorizzazione si renda necessario acquisire il parere tecnico di altri enti, il suddetto termine è interrotto a tutti gli effetti di legge e ricomincia a decorrere dalla ricezione del parere richiesto.

3. Il termine rimane sospeso nel caso in cui il Comune, con comunicazione scritta, inviti i richiedenti a produrre ulteriore documentazione o ad integrare quella depositata. In questo caso il termine decorre nuovamente, per intero, dalla presentazione della documentazione integrativa.

4. Qualora, entro i termini indicati nella comunicazione di cui al comma precedente, il soggetto che ha presentato l'istanza non consegna al Comune l'ulteriore documentazione, il responsabile del procedimento rigetta l'istanza.

5. L'installazione dell'impianto pubblicitario di tipo permanente deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di 120 giorni dalla data di ritiro del provvedimento di autorizzazione.

6. L'autorizzazione verrà trasmessa per conoscenza al gestore del servizio di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e al Settore Polizia Locale al fine di vigilare sull'esatto posizionamento degli impianti pubblicitari rispetto a quanto autorizzato.

Art. 33 – Termini di validità dell'autorizzazione

1. Il termine di validità dell'autorizzazione per gli impianti pubblicitari temporanei non può essere superiore a tre mesi e deve essere indicato nel provvedimento di autorizzazione.
2. Il termine di validità dell'autorizzazione per gli impianti pubblicitari permanenti di cui al CAPO II e per le insegne d'esercizio di cui al CAPO V, è di tre anni rinnovabili, e deve essere indicato nel provvedimento di autorizzazione.
3. Per la pubblicità temporanea effettuata a mezzo striscioni, locandine e gonfaloni l'esposizione è consentita per il periodo dell'evento cui si riferisce (manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico e religioso, di spettacoli viaggianti e di beneficenza, nonché per iniziative commerciali) oltre che, se espressamente richiesto, durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive allo stesso (art. 51, comma 10 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo C.d.S.). Entro tale data è fatto obbligo rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico.

Art. 34 - Voltura e subentro dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è nominativa. Può essere volturata ai successori aventi causa ed è sufficiente la presentazione di comunicazione recante gli estremi dell'autorizzazione in corso di validità e allegando l'atto comprovante il subentro, da produrre entro 60 giorni dall'acquisizione del titolo. Tale comunicazione legittima il richiedente ad utilizzare il mezzo pubblicitario esistente fino alla naturale scadenza dell'autorizzazione.
2. La disposizione di cui al precedente comma 1 vale anche nei casi di subentro.
3. La voltura e il subentro dell'autorizzazione sono subordinati al regolare assolvimento degli obblighi tributari pregressi.

Art. 35 - Interventi di sostituzione e modifica

1. La variazione della pubblicità che determini la modifica dell'ubicazione o della superficie esposta o della tipologia dell'impianto, obbliga il titolare dell'autorizzazione a presentare nuova istanza con le modalità di cui al precedente art. 30.
2. La variazione del messaggio pubblicitario, ove non cambino l'ubicazione, la superficie esposta o la tipologia dell'impianto, è soggetta a specifica domanda in carta semplice al Comune, indicando gli estremi dell'originaria autorizzazione e allegando il bozzetto del nuovo messaggio.
3. L'autorizzazione alla variazione del messaggio pubblicitario deve essere rilasciata entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali la stessa si intende assentita.

4. L'autorizzazione alla variazione del messaggio pubblicitario non costituisce proroga della validità dell'autorizzazione alla posa dell'impianto.

Art. 36 – Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per gli impianti permanenti è rinnovabile per uguale periodo a condizione che la richiesta, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto, o da chi è subentrato nell'attività.

2. Se non sono state apportate modifiche all'impianto pubblicitario, non è necessario che la richiesta di rinnovo sia corredata dalla documentazione prevista per la richiesta di autorizzazione di cui all'art. 30 fatta eccezione per l'asseverazione, redatta ai sensi di legge (allegando fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante) con la quale si attesti:

- Il permanere del titolo che legittima la richiesta;
- che il manufatto installato è stato calcolato e realizzato ed è posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, e comunque in modo da garantirne la stabilità.

3. Il rinnovo è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi tributari pregressi.

4. Le richieste di rinnovo pervenute oltre il termine di cui al comma 1 verranno acquisite come nuove istanze.

5. Il comune ha la facoltà di non rilasciare o rinnovare l'autorizzazione per sopravvenute motivazioni riguardanti la sicurezza o la modifica di norme e/o regolamenti, tra cui le norme del presente Piano.

6. Il rinnovo è subordinato alla verifica del permanere della conformità dell'impianto richiesto alle norme del presente Piano.

Art. 37 – Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:

- a) la cessazione o il trasferimento dell'attività, ad esclusione del caso in cui ci sia subentro nell'attività senza modifiche agli impianti pubblicitari;
- b) la mancata corrispondenza del messaggio pubblicitario a quello assentito;
- c) la mancata osservanza delle condizioni/prescrizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione;
- d) il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla data di notifica dell'avvenuto rilascio.

2. Il Comune, accertato il verificarsi della causa di decadenza di cui alla lettera b) e c), invita il titolare dell'autorizzazione a rimuovere o adeguare l'impianto o il messaggio,

assegnando un termine di 15 giorni dalla notifica, decorso il quale la decadenza diventa efficace. Negli altri casi la decadenza opera di diritto e viene dichiarata con provvedimento notificato all'interessato. Nei casi di decadenza efficace il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere alla rimozione dell'impianto, in caso di inottemperanza il Comune provvederà direttamente ponendo a carico del titolare dell'autorizzazione le relative spese.

3. Costituiscono causa di revoca dell'autorizzazione:

- a) la necessità di realizzare opere o impianti di interesse pubblico sulle aree, spazi o beni ove è collocato l'impianto pubblicitario;
- b) la posa di impianti di segnaletica stradale sulle aree, spazi o beni ove è collocato l'impianto pubblicitario;
- c) la posa di impianti per le pubbliche affissioni;
- d) quando l'impianto pubblicitario diventi incompatibile, per ragioni di pubblico interesse, di realizzazione di opere, di tutela della circolazione e sicurezza stradale, di valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e di quelli paesaggistici del territorio comunale;
- e) quando l'impianto pubblicitario diventi incompatibile a seguito dell'approvazione, da parte del Comune, di specifici progetti finalizzati al riordino del settore impiantistico per motivazioni riguardanti la sicurezza, il decoro o i mutati orientamenti di ordine estetico strutturale del territorio;
- f) quando l'impianto rechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo a persone o cose.

4. Il Comune, accertato il verificarsi di una delle cause di revoca, invita il titolare dell'autorizzazione a rimuovere a sua cura e spese l'impianto, assegnando un termine di 15 giorni dalla notifica. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla situazione preesistente della sede del manufatto. In caso di inadempienza nei termini fissati il comune provvederà direttamente alla rimozione dell'impianto ponendo a carico del titolare dell'autorizzazione le relative spese.

5. Nel caso di cui al punto 3 lett. f), il termine per la rimozione dell'impianto è immediato.

CAPO VII – CONCESSIONI

Art. 38 Concessioni su suolo pubblico

1. Il Comune può concedere a soggetti privati la possibilità di collocare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, appositi impianti pubblicitari di cui al CAPO II (preinsegne, cartelli, cartelli sponsor, totem, bacheche, striscioni), anche con valenza di pubblica utilità (paline e pensiline autobus, preinsegne per servizi pubblici e

insegne di pubblico interesse), nonché può concedere l'utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà comunale (pubbliche affissioni di cui al CAPO III e affissioni dirette di cui al CAPO IV).

2. La concessione comporta oltre al pagamento del canone annuo di concessione o di affitto, anche la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità e della T.O.S.A.P.

3. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, stipulata previo lo svolgimento di procedura ad evidenza pubblica, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo e la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità dovuti al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione, la cauzione e simili.

4. Nel caso di concessione degli impianti di cui al CAPO III ed al CAPO IV al concessionario dovrà essere richiesto lo svolgimento delle seguenti attività:

- aggiornamento del censimento degli impianti esistenti;
- regolarizzazione degli impianti conformi al presente Piano;
- azioni finalizzate all'adeguamento e/o rimozione degli impianti non autorizzati e non conformi al presente Piano;
- fornitura e installazione nuovi impianti;
- manutenzione degli impianti.

5. La concessione ha durata massima di sei anni. Allo scadere della concessione, il Comune procede secondo le stesse modalità previste dal precedente comma 3.

6. Il Comune può disporre la rimozione anticipata degli impianti pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse o di non conformità alle prescrizioni del presente Piano e/o della concessione. La rimozione viene disposta con ordinanza motivata.

7. La rimozione dovrà essere effettuata, entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione, a cura e spese del titolare della concessione, il quale dovrà rimuovere anche eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino dello stato di fatto precedente all'installazione.

8. Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo, con conseguente applicazione di quanto disposto nel presente Piano in ordine alla pubblicità abusiva.

9. Per quant'altro non espressamente previsto nel presente articolo si fa rinvio alle pertinenti e compatibili disposizioni di cui al vigente "Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".

CAPO VIII – NORME COMUNI

Art. 39 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione/concessione

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione/concessione di:

a) verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;

b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;

c) adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1 del Regolamento attuativo del nuovo C.d.S., al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e modificate esigenze;

d) procedere alla rimozione del mezzo pubblicitario nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione/concessione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;

e) fissare saldamente all'impianto pubblicitario, fatta eccezione per le insegne d'esercizio, una targhetta non deteriorabile, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:

- amministrazione rilasciante;
- soggetto titolare;
- codice identificativo utente;
- numero dell'autorizzazione;
- data di scadenza;

la targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione, ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati ed in caso non sia più leggibile;

f) rispondere di tutti i danni derivanti dall'esposizione degli impianti pubblicitari.

2. L'autorizzazione/la concessione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto previsto dai regolamenti condominiali.

3. Il titolare dell'autorizzazione/concessione è obbligato a ripristinare le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto pubblicitario; in caso di inadempienza provvederà il Comune con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

CAPO IX – PUBBLICITÀ' SOGGETTA A PARTICOLARE REGOLAMENTAZIONE

Art. 40 - Pubblicità Fonica o Sonora

1. La pubblicità Fonica o Sonora, sulle strade o in luoghi all'aperto, è assoggettata a preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
2. Sono individuate le seguenti tipologie di pubblicità Fonica o Sonora:
 - a) effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione fissi;
 - b) effettuata mediante impianti di amplificazione e/o diffusione installati su veicoli;
 - c) effettuata in forme diverse.
3. L'effettuazione della pubblicità fonica di cui al precedente comma 2, lettera b), può essere autorizzata e diffusa unicamente per manifestazioni di carattere politico, sportivo, culturale, sociale, religioso, di ordine pubblico.

Art. 41 - Domanda per Autorizzazione per pubblicità fonica e sonora

1. Chiunque intenda effettuare pubblicità sonora nell'ambito del territorio comunale deve presentare richiesta ed ottenere l'autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento.
2. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la richiesta, in bollo, redatta su apposito modulo, nel quale vengono indicati:
 - a) generalità del richiedente, complete del codice fiscale;
 - b) indicazione della tipologia di pubblicità, fonica o sonora, come indicata nell'articolo precedente, per la quale si richiede l'autorizzazione;
 - c) testo del messaggio pubblicitario che dovrà essere diffuso;
 - d) periodo ed orari di effettuazione della pubblicità;
 - e) solo nel caso di "tipologia a)", indicazioni relative al luogo in cui si richiede l'installazione dell'impianto, qualora non in luogo chiuso;
 - f) solo nel caso di "tipologia b)", estremi del veicolo con il quale sarà effettuata la pubblicità;
 - g) solo nel caso di "tipologia c)", descrizione delle modalità di effettuazione della pubblicità.
3. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) Dichiarazione relativa alla disponibilità del suolo o dello stabile su cui l'impianto sarà installato, completa di atto di assenso del proprietario se diverso dal richiedente, ovvero apposita concessione o autorizzazione se trattasi di suolo pubblico;
 - b) Atto unilaterale d'obbligo con il quale l'interessato si obbliga al ripristino dello stato dei luoghi.
4. Il richiedente è tenuto comunque a produrre tutti i documenti richiesti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

5. L'ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni del Regolamento Comunale sui Procedimenti Amministrativi adottato ai sensi della Legge 7/8/90 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 42 - Limiti e Divieti per la pubblicità fonica e sonora

1. Ai sensi del comma 2, dell'art. 3, del D.Lgs. 507/93, e per la pubblicità fonica o sonora, sono stabiliti i seguenti limiti e divieti:

a) sulle strade, o comunque all'aperto, è consentita dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 20,00. Durante le campagne elettorali, solo ai fini politici, può essere effettuata tutti i giorni dalle ore 09,00 alle ore 20,00.

b) è vietata in modo permanente la pubblicità sonora a meno di m. 100 dalle zone ospedaliere, dalle case di riposo, dagli istituti scolastici (limitatamente alle ore di lezione), dai cimiteri e dai luoghi di culto;

c) la pubblicità fonica o sonora dovrà essere effettuata nel rispetto dei limiti al rumore fissati dalla vigente normativa in tema di inquinamento acustico;

d) l'effettuazione di pubblicità fonica o sonora con veicoli, di cui al precedente art. 40, comma 2, lettera b), deve obbligatoriamente svolgersi in forma itinerante, nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada, senza causare intralcio alla circolazione, e con l'obbligo di sospendere la diffusione acustica nelle soste o altri casi di arresto della marcia del veicolo.

Art. 43 - Pubblicità sui Veicoli

L'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie sui veicoli è consentita ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Codice della Strada.

Art. 44 - Adempimenti procedurali

1. Per l'effettuazione della pubblicità sui veicoli, non è richiesta una specifica autorizzazione, ma solo la puntuale osservanza degli adempimenti previsti dalle specifiche norme di legge e quelli relativi al pagamento dell'imposta sulla pubblicità, fatte salve le disposizioni dell'art. 57 del vigente Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo C.d.S.

2. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità vale come titolo abilitativo; il soggetto passivo è tenuto all'effettuazione della dichiarazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 507/93 ed alla conservazione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa imposta: tale documentazione, ai sensi dell'art. 13, comma 5, del citato decreto, dovrà essere esibita a richiesta degli agenti autorizzati.

Art. 45 - Modalità per l'effettuazione del volantinaggio

1. L'attività di "Volantinaggio" consiste nell'effettuazione di attività pubblicitaria e promozionale attraverso la distribuzione di volantini.
2. E' vietata su tutto il territorio comunale l'effettuazione di attività di volantinaggio mediante l'abbandono in luoghi pubblici (o asserviti all'uso pubblico) del volantino, in assenza di persona destinataria.
3. E' vietata ogni forma di pubblicità mediante l'apposizione del messaggio pubblicitario sui veicoli in sosta nelle aree pubbliche o asservite all'uso pubblico.

Art. 46 - Pubblicità Sanitaria

L'apposizione di targhe, insegne pubblicitarie e segnaletica stradale pubblicitaria, inerente le pubblicità sanitaria, è assoggettata alle specifiche disposizioni di cui al Decreto del Ministero della Sanità 16 settembre 1994, n. 657 ed alla Legge 5 febbraio 1992, n. 175 e successive modificazioni ed integrazioni. Le targhe indicanti professioni mediche devono essere autorizzate dall'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bergamo. Copia conforme del nulla osta dell'ordine, o autodichiarazione sostitutiva, dovrà essere allegata alla richiesta di autorizzazione comunale prevista all'art. 30.

CAPO X –NORME FINALI

Art. 47 - Pubblicità abusiva

1. Sono considerate abusive:
 - a. le installazioni ed esposizioni pubblicitarie prive di autorizzazione/concessione;
 - b. le installazioni ed esposizioni pubblicitarie non conformi alle relative autorizzazioni/concessioni;
 - c. le affissioni effettuate da terzi sugli impianti riservati al Servizio delle pubbliche affissioni comunali.

Art. 48 – Vigilanza

1. Gli enti proprietari delle strade e il Comune, nell'ambito del centro abitato, ognuno per competenza, sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità (Polizia Locale), sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento degli impianti pubblicitari rispetto a quanto autorizzato/concesso.
Gli stessi enti possono vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione degli impianti e sui termini di scadenza delle autorizzazioni/concessioni.

2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione/concessione ai sensi del D. Lgs. 507/93.
3. Il Comune può disporre l'immediata copertura della pubblicità abusiva nonché, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza, la rimozione qualora l'autore della violazione non abbia provveduto direttamente.
4. Le spese di copertura e rimozione saranno a carico del trasgressore.

Art. 49 – Sanzioni

Il Comune vigila, a mezzo del Corpo di Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico e del Servizio Pubblicità ed Affissioni, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento.

2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e II, della legge 24 dicembre 1981, n. 689, salvo quanto espressamente stabilito dai commi successivi.

3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente regolamento in esecuzione del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e di quelle stabilite nella autorizzazione alle installazioni degli impianti si applica la sanzione da € 206,58 a € 1.549,37. Il verbale con riportati gli estremi delle violazioni e l'ammontare della sanzione è notificato agli interessati entro 150 giorni dall'accertamento delle violazioni.

4. Il Comune dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all'interessato a mezzo del verbale di cui al precedente comma, con diffida a provvedere alla rimozione ed al ripristino dell'immobile occupato entro il termine nell'avviso stesso stabilito. Nel caso di inottemperanza all'ordine di rimozione e di ripristino dei luoghi entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R. Se il rimborso non è effettuato entro il termine prestabilito, si procede al recupero coattivo del credito secondo la normativa vigente in materia e con ogni spesa di riscossione a carico dell'interessato.

5. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione della sanzione di cui al terzo comma il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare l'immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria e disporre la rimozione delle affissioni abusive. In ambedue i casi, oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Comune o Concessionario provvede all'accertamento d'ufficio dell'imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione

abusiva, disponendo il recupero delle stesse e l'applicazione delle soprattasse e, se dovuti, degli interessi.

6. I proventi delle sanzioni amministrative, da chiunque accertate, sono dovuti al Comune. Sono dallo stesso destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, all'impiantistica facente carico al Comune, alla vigilanza nello specifico settore ed alla realizzazione, aggiornamento, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti.

7. La pubblicità sanitaria abusiva sarà sanzionata, oltre che ai sensi dei precedenti commi, anche dalle norme specifiche previste dalla Legge 5.2.92 n. 175.

Art. 50 - Norme Transitorie

1. Tutti gli impianti pubblicitari esistenti all'entrata in vigore del presente Piano, installati e regolati da autorizzazioni, ma non rispondenti alle disposizioni dello stesso, devono essere adeguati a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, all'atto di nuova richiesta per rinnovo o modifica dell'impianto.

2. Tutti gli impianti di cui al CAPO II esistenti all'entrata in vigore del presente Piano, installati su suolo pubblico e regolati da concessioni, ma non rispondenti alle disposizioni dello stesso, devono essere rimossi o adeguati a cura e spese del titolare della concessione individuato ai sensi del precedente art. 38, entro anni 1 (uno) dall'entrata in vigore del Piano.

3. Per la verifica della conformità degli impianti rispetto alle distanze minime previste dall'art. 11 si procede, per ogni lato della strada, nella direzione inversa al corrispondente senso di marcia, effettuando gli spostamenti unicamente negli interspazi risultanti tra i successivi punti di riferimento (intersezioni, segnali stradali). Gli impianti che non potranno più trovare collocazione dovranno essere rimossi e potranno essere ricollocati in altro tratto di strada disponibile solamente a seguito di rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione.

4. Le norme del presente piano prevalgono sulle disposizioni del vigente "Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni" riferibili alle fattispecie qui novellate.

5. Eventuali modifiche apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico delle presenti norme.

Art. 51 – Entrata in vigore

1. Il presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari entra in vigore dal

2. Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti Comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.



Città di Albino

Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO - PIANO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI - VARIANTE 1 -

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/07/2016, pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000 dal 03/08/2016 al 18/08/2016 Rep. n. 718 e divenuta esecutiva ai sensi di legge in data 13/08/2016.

Regolamento pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, ai sensi dello Statuto Comunale, dal 22/08/2016 al 06/09/2016 Rep. n. 733.

Albino, 22/08/2016



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Alletto)